



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

Via Sant'Antonio n° 2 - 07023 Calangianus

E-MAIL sociale@comune.calangianus.ot.it – PEC servizisociali.comune.calangianus@pec.it

TEL. 079- 6600215 - 235

Area Socio culturale

Avviso pubblico per la concessione di un sostegno economico all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2026.

PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Legge 431/98, art. 11 – Annualità 2026, approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 143 del 29/07/2026;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025, avente ad oggetto “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”;

VISTA la Determinazione Regionale n. 2222 del 21.07.2026, avente ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno”;

CONSIDERATO che il Bando Pubblico per l'annualità 2026 stabiliva quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 15 settembre 2026;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei cittadini interessati e permettere ai potenziali beneficiari di disporre di un ulteriore periodo per la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, procedere alla proroga del termine originariamente stabilito;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 180 del 15/09/2026, con la quale è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle istanze;

RENDE NOTO

che il termine per la presentazione delle domande relative al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Annualità 2026, è stato prorogato al **15 ottobre 2026**.

1. REQUISITI DEI BENEFICIARI

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 1), comma 3, della L. 431\98, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea o cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno;
- Essere residente nel Comune di Calangianus alla data della presentazione della domanda;
- Essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca", ad uso residenziale di un immobile di proprietà privata sito nel Comune di Calangianus e occupato a titolo di abitazione principale od esclusivo. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando;
- Non essere titolare di un contratto di locazione di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- Non avere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;

I requisiti devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo. I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra costituisce causa di esclusione.

2. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Si precisa che in caso di coabitazione di più nuclei familiari potrà essere presentata una sola domanda di contributo.

3. REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

1. **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 15.908,10 per l'anno 2026 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;
2. **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

4. MODALITA' DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a:

- € 3.098,74 per la **FASCIA A**;
- € 2.320,00 per la **FASCIA B**;

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, il Comune potrà effettuare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

5. CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in oggetto e fatte salve eventuali disposizioni statali contrarie.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15/10/2026;

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico (ALLEGATO B) dovrà essere consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Calangianus Via Sant'Antonio n.2 Calangianus, o trasmessa all'indirizzo Pec: protocollo.comune.calangianus@pec.it;

Il modulo di domanda è disponibile presso l'Ufficio di Servizio Sociale comunale, sito in Via Sant'Antonio n. 2 - primo piano e sul sito internet del Comune in home page;

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle Assistenti Sociali Dott.ssa Piga Alessandra e Dott.ssa Cristina Nieddu, nelle giornate di martedì dalle h. 10.00 alle h.13.00 e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 o al numero 079/6600235 – 346/5084050 -

Si comunica che la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione della stessa.

Non verranno inoltre accettate eventuali domande trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra citato, comprese quelle non sottoscritte, sprovviste di documento di identità in corso di validità e quelle pervenute fuori termine.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia documento di identità e Codice Fiscale;
- 2) copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- 3) copia del contratto d'affitto in essere regolarmente registrato;
- 4) copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all'anno in corso o copia della documentazione relativa all'adesione al Decreto Lgs. 23/2011 art. "Cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 5) ricevute pagamento canone locazione. Le ricevute relative al mese di novembre e dicembre 2026 dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro e non oltre il 13 gennaio 2027;
- 6) attestazione ISEE 2026 del nucleo familiare;
- 7) modulo di autocertificazione per morosità e delega di pagamento a favore del Locatore (da compilarsi a cura del Proprietario dell'immobile e sottoscritto per accettazione dal Locatario);
- 8) copia del codice IBAN sul quale si chiede l'accredito delle somme;

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Alessandra PIGA.

9. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi secondo le disposizioni del presente bando e predispone la graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria, è approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area socio culturale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune; si precisa che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicherà esclusivamente il numero del protocollo assegnato alle istanze dei richiedenti. Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 15 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, decorsi i quali senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni la predetta graduatoria diverrà definitiva.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

11. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione procederà alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore. Tutte le informazioni, la modulistica e la normativa relativa al procedimento possono essere visionate sul sito della Regione all'indirizzo: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/178472747221479>.

INFORMATIVA PRIVACY REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Calangianus in qualità di titolare del trattamento tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Calangianus, 15.09.2026

F.to il Responsabile dell'Area socio culturale

Dott.ssa Giuseppa
TRIPI